



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 12 DEL 12 GEN. 2017

OGGETTO: ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo – promosso da Mercadante Daniela Maria contro il Comune di Castelvetrano - Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile.

L'anno duemila dieci giorno dieci del mese di Gennaio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa
NOTO Anonina Daniela

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VISTO il ricorso promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo (**Ail. A**), notificato al Comune di Castelvetro il 13/12/2016, da Mercadante Daniela Maria, rappresentata e difesa dall' Avv. Mariachiara Garacci, contro il Comune di Castelvetro per :

- a) il riconoscimento del diritto del minore ad essere affiancato da un assistente specializzato per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 18 ore settimanali, così come previsto dal PEI – PED, sia per il corrente anno scolastico 2016 – 2017, sia per i prossimi anni scolastici e sino a quando è ritenuta opportuna dal piano educativo individualizzato la necessità di tale figura specialistica;
- b) l' accertamento dell'obbligo del Comune di Castelvetro, in persona del sindaco *pro-tempore*, di garantire al minore il diritto all'assistenza specialistica mediante l'assegnazione di un assistente specializzato per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 18 ore settimanali, così come previsto dal PEI – PED, sia per il corrente anno scolastico 2016 – 2017, sia per i prossimi anni scolastici e sino a quando è ritenuta opportuna dal piano educativo individualizzato la necessità di tale figura specialistica;
- c) nonché per la condanna del Comune di Castelvetro, in persona del sindaco *pro-tempore*, all'assegnazione in favore del minore di un assistente specializzato per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 18 ore settimanali, così come previsto dal PEI – PED, sia per il corrente anno scolastico 2016 – 2017, sia per i prossimi anni scolastici e sino a quando è ritenuta opportuna dal piano educativo individualizzato la necessità di tale figura specialistica;

VISTA la nota dell'Avvocatura Comunale del 28/12/2016 prot. n. 2414/Leg. (**Ail. B**);

RITENUTA l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro;

CHE per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'Avv. Francesco Vasile, legale del Comune, per costituirsi in giudizio e difendere questa P.A. nel procedimento di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio in Palermo;

VISTO il parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

RICONOSCIUTA la necessità e l'opportunità del presente provvedimento;

ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

1) – COSTITUIRSI IN GIUDIZIO, avverso ricorso pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, promosso da Mercadante Daniela Maria, rappresentata e difesa dall' Avv. Mariachiara Garacci.

2) – NOMINARE, a tal uopo, Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel giudizio di cui sopra,

conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio in Palermo presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi.

3) - DARE ATTO che alla nomina del legale domiciliatario, Avv. Vito Scalisi, con studio a Palermo nella via Catania,15, e all'impegno della spesa necessaria per la domiciliazione si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente del Settore Affari Generali.

4) - AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy il nominato difensore al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.

Chiusura con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, li 12 GEN. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____


IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. MARIACHIARA GARACCI
Viale degli Elimi, 7
91024 GIBELLINA (TP)
Tel. 338/2431722
Fax. 0924/69049
E-mail: chiara.garacci@tiscali.it



Ufficio legale
13/12/16

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SICILIA
SEDE DI PALERMO**

LEGALE

RICORSO

per la signora Mercadante Daniela Maria, nata a _____ il _____
(C.F. MRCDLM77L68B780J), in proprio e nella qualità di genitore esercente
la potestà sulla minore _____, nata a _____ il _____
(C.F. _____) residente a _____ via _____
_____ , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto
(rilasciata su foglio separato), dall'avv.to Mariachiara Garacci (C.F. _____)
_____ del foro di Marsala, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'Avv. Filippo Tortorici, sito in _____, via _____
_____ fax _____ e-mail: _____ PEC: _____





- ricorrente

CONTRO

il **COMUNE DI CASTELVETRANO** (C.F. 81001210814), in persona del
sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la casa comunale, con
sede in Piazza Umberto I n. 1 - 91022 Castellvetrano (TP)

PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della minore _____ ad essere affiancata da un assistente
specializzato per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la
socializzazione graduale per 18 ore settimanali, così come previsto dal PEI -
PED, sia per il corrente anno scolastico 2016-2017, sia per i prossimi anni
scolastici e sino a quando è ritenuta opportuna dal piano educativo
individualizzato la necessità di tale figura specialistica;



PER L'ACCERTAMENTO

dell'obbligo del Comune di Castelvetrano, in persona del sindaco *pro-tempore*, di garantire alla minore . il diritto all'assistenza specialistica mediante l'assegnazione di un assistente specializzato per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 18 ore settimanali, così come previsto dal PEI- PED, sia per il corrente anno scolastico 2016-2017, sia per i prossimi anni scolastici e sino a quando è ritenuta opportuna dal piano educativo individualizzato la necessità di tale figura specialistica;

PER LA CONDANNA

del Comune di Castelvetrano, in persona del sindaco *pro-tempore*, all'assegnazione in favore della minore di un assistente specializzato per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 18 ore settimanali, così come previsto dal PEI - PED, sia per il corrente anno scolastico 2016-2017, sia per i prossimi anni scolastici e sino a quando è ritenuta opportuna dal piano educativo individualizzato la necessità di tale figura specialistica.

IN FATTO

La ricorrente Mercadante Daniela Maria è genitore esercente la potestà sulla minore . disabile grave. La minore, sottoposta a visita dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Trapani, dall'Unità Operativa NPI di Castelvetrano, veniva riconosciuta "persona handicappata con situazione di gravità" ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92.

La minore frequenta, per l'anno scolastico 2016/2017, la Scuola dell'Infanzia,

Considerata la grave disabilità, la minore necessita di essere assistita, oltre che dagli insegnanti della classe e dall'insegnante di sostegno, anche dalla figura specialistica dell'assistente per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale.

Ciò emerge anche dal PEI- PED redatto dal Gruppo Misto del II Circolo di _____, che prevede espressamente la necessità che la minore sia supportata dalla figura specialistica dell'assistente per l'autonomia, la comunicazione per 18 ore settimanali.

Pertanto, in data 06.09.2016, nota Prot. n. 3178 B/19 il genitore della minore, con riferimento all'anno scolastico 2016/2017, provvedeva a richiedere all'istituto frequentato dalla minore e al Comune di Castelvetrano l'assegnazione della figura specialistica suindicata.

Nonostante, la richiesta presentata, il Comune di Castelvetrano non provvedeva all'assegnazione alla minore della figura dell'assistente per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale.

Tale condotta è illegittima e va censurata per i seguenti motivi.

DIRITTO

La presente controversia verte sul riconoscimento del diritto della minore _____, disabile grave, all'assegnazione da parte del Comune di Castelvetrano, in persona del sindaco *pro-tempore*, di un assistente specializzato per 18 ore settimanali così come ritenuto necessario dal GLIS.

La mancata assegnazione da parte dell'amministrazione del Comune di Castelvetrano, alla minore _____, della necessaria assistenza specialistica per 18 ore settimanali, così come deliberato dal GLIS, non garantisce la realizzazione del suo diritto all'istruzione e la sua piena integrazione, e pertanto, è palesemente illegittima, per i seguenti motivi.

1. **Violazione e falsa applicazione degli art. 2, 3, 34, 38, 97 della Cost.;**
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 12 e 13 della legge 104/92;
violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/77 e
dell'art. 315 comma 2 del d. lgs. n. 297/94.

I diritti del disabile all'integrazione, allo sviluppo della propria persona, all'istruzione si configurano come diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui fruizione deve essere assicurata con priorità assoluta, attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d'istruzione.

Il pieno sviluppo della persona umana è riconducibile a vari articoli della Carta Costituzionale ed in particolare: all'art. 3 (che afferma il principio di uguaglianza, e prevede l'obbligo per la Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana), all'art. 2 (che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, quali la scuola), all'art. 34 (che garantisce l'effettività dell'istruzione), ed all'art. 38 (che tutela il diritto dei disabili all'educazione, disponendo che ai compiti a ciò inerenti provvedano gli organi e le istituzioni preposti od integrati dello Stato).

L'assegnazione di un assistente specializzato al soggetto disabile costituisce, un diritto inviolabile, riconosciuto dalla legge 104/92 e precisamente dall'art. 13 comma 1 il quale espressamente prevede *"l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati. A tal scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142"*.

Ed ancora, la legge 104/92 nell'art. 12 commi 2 e 3 dispone espressamente che *"è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie... L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione"*.

Il successivo comma 4 del medesimo art. 12 prevede che *"L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti da disabilità connesse all'handicap"*.

L'obbligo di fornire tale supporto sussiste in capo agli Enti Locali, e nel caso di specie, in capo al Comune di Castelvetro, il quale deve garantire al soggetto disabile un'adeguata assistenza specializzata idonea ad assicurare allo stesso la piena integrazione scolastica e la realizzazione del diritto allo studio. Ed infatti il DPR n. 616/77 impone agli Enti Locali (Comuni per le scuole primarie e secondarie di I grado; Liberi Consorzi già Province per le scuole secondarie di II grado) l'obbligo di garantire agli alunni disabili un assistente specializzato. Il summenzionato decreto prevede all'art. 42 *"le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private... le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici..."*. Ed ancora: *"Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale" (art. 45).*

Rileva, inoltre, l'art. 315 comma 2 del d. Lgs. n. 297/94 il quale impone l'obbligo agli enti locali, di fornire, nelle scuole di ogni ordine e grado, un'assistenza specializzata idonea ad assicurare ai portatori di handicap, la piena integrazione scolastica e la realizzazione del diritto allo studio. E difatti, in presenza di una situazione di disabilità grave del minore e l'esigenza della stessa rilevate dalle competenti autorità sanitarie e scolastiche di assistenza specializzata, non residuano margini di valutazione in capo all'amministrazione circa l'opportunità di fornire il servizio di assistenza richiesto.

Nel caso di specie la minore disabile grave ai sensi dell'art. 3
 comma 3 della legge 104/92, per un'adeguata integrazione scolastica ed una proficua partecipazione alle attività didattiche, alla vita politica economica e sociale del paese, necessita di essere assistita oltre che dagli insegnanti della classe e dall'insegnante di sostegno anche dalla figura specialistica dell'assistente all'autonomia per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 18 ore settimanali, così come deliberato nel PEI - PED. La mancata assegnazione da parte del Comune di Castelvetro della figura di assistenza specialistica arreca a : un notevole pregiudizio, ed è, pertanto, illegittima.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art 10 della legge Reg. Siciliana n. 68 del 1981 e dell'art. 22 della legge Regionale n. 15 del 05-11-2004.

L'art. 10 della legge reg. siciliana n. 68 del 1981 prevede: *"i comuni, singoli o associati, sono tenuti a promuovere l'inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali, per mezzo dell'assegnazione di personale adeguato... per soddisfare le esigenze di integrata permanenza e di socializzazione graduale"*. L'art. 22 della legge regionale n. 15 del 05-11-2004 ha ribadito la competenza dei Comuni singoli ed associati della regione Sicilia per "l'assistenza igienico personale e gli altri

servizi specializzati volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'art. 3 co 3 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104".

La condotta di fornire le figure specialistiche suindicate non costituisce una mera facoltà per le amministrazioni ma un obbligo, dato il contenuto precettivo delle disposizioni normative oggetto di riferimento.

Lo stesso Tar di Palermo ha più volte affermato l'obbligo in capo all'Ente Locale di assegnare al minore disabile un assistente specializzato, in quanto al pari dell'insegnante di sostegno, costituisce diritto fondamentale dell'alunno disabile (TAR Palermo sez. I ordinanza n. 30 del 10/01/2014).

Anche il Consiglio di Stato ha affermato che l'organizzazione dell'attività di sostegno socio assistenziale da parte degli enti locali non possa, in via di fatto comprimere o vulnerare quel diritto all'educazione, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità riconosciuto alla persona da fonti sovranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria" (Consiglio di Stato n. 3104/09).

La mancata assegnazione da parte del Comune di Castelvetrano di un'assistenza specialistica alla minore disabile grave, nonostante la richiesta del dirigente, viola palesemente le disposizioni normative indicate, in quanto, compromette il diritto alla sua piena integrazione ed al miglioramento delle sue possibilità di apprendere, comunicare e socializzare.

3. Violazione e falsa applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge del 3 marzo 2009 n. 18.

Anche l'ordinamento comunitario tutela *"il diritto all'istruzione obbligatoria di tutti i cittadini mediante la fruizione, per le persone diversamente abili, di ogni sostegno necessario, nell'ambito del sistema educativo generale, per agevolare*

l'effettività dell'istruzione, l'integrazione piena nel contesto scolastico e l'inserimento sociale" (T.A.R. Sicilia, Catania sentenza n. 77/09).

Il diritto all'inserimento sociale dei disabili è riconosciuto dalla Convenzione delle Nazioni Unite, la quale all'art. 24 statuisce che gli Stati Parti "riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione" diritto, precisa la Convenzione, da garantire andando incontro alle esigenze individuali del disabile, anche predisponendo accomodamenti ragionevoli.

Tale convenzione promuove l'integrazione del disabile e la socializzazione, disponendo la rimozione di tutto ciò che può rappresentare un ostacolo al raggiungimento di tale obiettivo.

Il quadro normativo suesposto non lascia dubbi circa l'obbligo degli Enti Locali di garantire le prestazioni specialistiche agli studenti con disabilità e l'effettiva fruizioni delle prestazioni, secondo le previsioni del Piano Educativo Individualizzato (Tar Palermo, sez. III n. 925/09).

Va, pertanto, dichiarato l'obbligo del Comune di Castelvetro di garantire alla minore Borelli Letizia il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 18 ore settimanali secondo le previsioni del GLIS.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

In considerazione delle superiori argomentazioni, sia in fatto che in diritto, l'odierna ricorrente ha interesse a richiedere l'ordine all'amministrazione del Comune di Castelvetro di assegnare, nelle more del giudizio, alla minore

l'assistenza specialistica per 18 ore settimanali, così come deliberato dal GLIS.

Non c'è dubbio che sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per la concessione della misura cautelare.

Ed, infatti, da un lato è evidente la fondatezza delle doglianze esternate nel presente ricorso, in perfetta sintonia con il quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza, che ne rendono prevedibile e assai probabile l'accoglimento.

Dall'altro lato è altresì evidente il grave pregiudizio che deriverebbe alla minore dalla mancata tempestiva assegnazione di un assistente per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per il numero di ore deliberate dai GLIS, in quanto la mancata assegnazione o l'assegnazione di un numero ridotto di ore non consente alla minore di poter sfruttare appieno le potenzialità di cui è dotata e di realizzare pienamente il diritto all'istruzione e l'integrazione scolastica.

Tanto premesso, la signora Mercadante Daniela Maria, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore _____, come in atti rappresentata e difesa, chiede che

**voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sicilia
- Palermo**

reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

preliminarmente,

accogliere l'istanza cautelare, ordinando al Comune di Castelvetro, in persona del sindaco *pro tempore*, di assegnare nelle more del giudizio di merito alla minore _____ un assistente specializzato per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 18 ore settimanali; ovvero definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame;

nel merito:

- riconoscere il diritto della minore _____ ad essere affiancata da un assistente specializzato per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata

permanenza e la socializzazione graduale per 18 ore settimanali, così come previsto dal PEI - PED, sia per il corrente anno scolastico 2016-2017, sia per i prossimi anni scolastici e sino a quando è ritenuta opportuna dal piano educativo individualizzato la necessità di tale figura specialistica;

- accertare l'obbligo del Comune di Castelvetro, in persona del sindaco *pro tempore*, di garantire alla minore l'assistenza specialistica mediante l'assegnazione di un assistente specializzato per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 18 ore settimanali, così come previsto dal PEI - PED, sia per il corrente anno scolastico 2016-2017, sia per i prossimi anni scolastici e sino a quando è ritenuta opportuna dal piano educativo individualizzato la necessità di tale figura specialistica;

- condannare il Comune di Castelvetro, in persona del sindaco *pro tempore*, all'assegnazione in favore della minore di un assistente specializzato per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 18 ore settimanali, così come previsto dal PEI - PED, sia per il corrente anno scolastico 2016-2017, sia per i prossimi anni scolastici e sino a quando è ritenuta opportuna dal piano educativo individualizzato la necessità di tale figura specialistica;

- condannare l'amministrazione convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente causa, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e disporre la distrazione delle spese di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario .

Ai sensi dell'art.10 del DPR 115/2002, e succ. mod. si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, trattandosi di materia di integrazione scolastica ai sensi della legge 104/1992.

In via istruttoria si depositano i documenti di cui all'indice dell'unito fascicolo
di parte.

Gibellina, li 30.11.2016


Avv. Mariachiara Garacci



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Palermo, ho notificato il suesteso ricorso:

il **COMUNE DI CASTELVETRANO** in persona del sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la casa comunale con sede in Piazza Umberto I n. 1, 91022 Castelvetro (TP), ivi facendone consegna di copia conforme all'originale



Dot. Nicoletta Scianna
Uff. Giudiziaria
CORTE DI APPELLO
PALERMO



ALL. B

copi

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetro
Seimunte

Ufficio Legale e Contenzioso

Piazza Umberto I°, 5
Tel. 0924-909210 / 0924-909257

91022 Castelvetro (Tp)
Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico:

- **Apertura al pubblico:** previo appuntamento.

Coordinatore **Avv. Francesco Vasile**

e.mail: fvasile@comune.castelvetro.tp.it

pec: fvasile@pec.comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: "Ferro Marianna (R.G. n. 3348/2016); Mercadante Daniela (R.G. n. 3346/2016); Bonanno Mario (R.G. 3349/2016) / Comune di Castelvetro ed altri -TARS Palermo.

**Al Dirigente del Settore
Servizi al Cittadino**

Alla Dottoressa Francesco Lo Coco

p.e.

Al Signor Sindaco

LORO SEDI

<<<<<

Pregiatissimi signori

con riferimento ai ricorsi in oggetto indicati, già trasmessi al Settore con le relative e pertinenti note, sono a rappresentarVi che lo scrivente Ufficio procederà alla costituzione formale in giudizio al solo fine di chiedere la riunione dei tre ricorsi (R.G. n. 3346/2016; n. 3348/2016 e 3349/2016) con quello portante il n. 3040/2016 (Noto Maurizio), nell'ambito del quale il Collegio ha già emanato Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 3076/2016, fissando la camera di consiglio del 20 febbraio 2017 per la discussione della domanda cautelare, ovvero, in subordine, la trattazione per la medesima udienza di tutti e quattro i procedimenti.

Infatti, come già comunicato con precedente nota n. 2413/leg di pari data, il Collegio, in esito all'udienza camerale del 21.12.2016, con Ordinanza n.

3076/2016, resa nell'ambito del ricorso promosso da Noto Maurizio, ha onerato l'Amministrazione comunale, unitamente a quella scolastica, di eseguire gli adempimenti istruttori ivi specificati, rinviando per la trattazione della domanda cautelare proposta alla camera di consiglio del 20.2.2017.

E' opportuno, pertanto esplicitare i dovuti adempimenti avuto riguardo a tutti e quattro i ricorrenti, stabilendo un piano educativo individualizzato che garantisca ai minori interessati l'affiancamento di un assistente specializzato per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per la durata che gli Organi a tal uopo deputati dovranno determinare in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa.

Si rimane, pertanto, in attesa della trasmissione dei predisponendi atti onde consentirne il deposito presso l'adito Tribunale Amministrativo, con conseguente paralisi delle trattande domande cautelari.

La presente riveste carattere di urgenza, dovendo il Settore trasmettere gli atti entro e non oltre la data del 10 febbraio 2017.

In attesa, cordialità.

avv. Francesco Vassallo

